



**COMUNE DI SALIZZOLE**  
**Provincia di Verona**

\*\*\*\*\*

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE**  
**PIAO 2025 / 2027**

**Sottosezione 2.3 – Rischi corruttivi e trasparenza**

**(PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA  
2024 / 2026. AGGIORNAMENTO 2025)**

**RISCHI CORRUTTIVI**

**INTRODUZIONE**

La Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*, ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione e contrasto della corruzione, secondo una strategia articolata a livello nazionale e decentrato, fondato essenzialmente su tre pilastri: anticorruzione, trasparenza, imparzialità dei funzionari pubblici.

A livello nazionale, un ruolo fondamentale è svolto dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA). Il PNA individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione degli obiettivi, dei tempi e delle modalità di adozione e di attuazione delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo. Esso è finalizzato prevalentemente ad agevolare e supportare le pubbliche amministrazioni nell'applicazione degli strumenti di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità previsti dalla normativa di settore.

A livello decentrato ogni Pubblica amministrazione definisce un Piano triennale di prevenzione della corruzione integrato con il Piano della trasparenza (PTPCT) che, sulla base delle indicazioni contenute nel PNA, fornisce una valutazione del livello di esposizione al rischio di corruzione ed indica gli interventi organizzativi, ossia le misure, volte a prevenire il medesimo rischio (art. 5, comma 1, Legge 190/2011). Questa duplice articolazione garantisce da un lato l'attuazione coordinata delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione elaborate a livello nazionale e internazionale, dall'altro consente alle singole amministrazioni di predisporre soluzioni mirate in riferimento alla propria specificità.

L'art. 6 del D.L. n. 80/2021 *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*, convertito dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, ha inserito l'attività programmatica in materia di anticorruzione tra i contenuti del Piano Integrato di attività e organizzazione della pubblica amministrazione (PIAO). Il presente documento, fondamentale per la strategia di prevenzione della corruzione all'interno dell'Ente, costituisce aggiornamento per l'annualità 2025 della sottosezione 2.3 del PIAO del Comune di Salizzole 2025 - 2027.

L'ANAC ha adottato il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 nel contesto dello scenario introdotto dal Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza (PNRR), approvato dall'Unione Europea, con il quale l'Italia ha predisposto un ambizioso programma di interventi mirati alla modernizzazione della pubblica

amministrazione, valutando essenziale garantire l'effettiva attuazione dei presidi anticorruzione e la verifica dei risultati, nel contesto della specificità di ogni organizzazione. La stessa Autorità, con la delibera n. 605 del 19/12/2023, ha approvato l'aggiornamento 2023 del Piano Nazionale Anticorruzione 2022 con riferimento all'Area dei contratti pubblici, con la finalità di adeguare i contenuti dei rischi e delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza alle disposizioni del nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. n. 36/2023).

---

Con l'intento di ridurre gli oneri per le amministrazioni, ANAC ha introdotto semplificazioni per gli enti di piccole dimensioni. L'art. 10 del PNA 2022 prevede, infatti, la possibilità, per le amministrazioni e gli enti con meno di 50 dipendenti, di confermare la programmazione per i due anni successivi all'approvazione del Piano anticorruzione, qualora non siano emersi fattori corruttivi o disfunzioni amministrative significanti, non siano state introdotte modifiche rilevanti della struttura organizzativa o non via siano state modifiche degli obiettivi strategici dell'Amministrazione.

Il Comune di Salizzole ha meno di 50 dipendenti.

Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Salizzole è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 9 in data 31.1.2024. L'Amministrazione, come da proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), con deliberazione in data 31.01.2025 ha confermato per l'annualità 2025 il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) 2024/2026, confluito nella Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2025/2027. L'Ente si è avvalso di tale facoltà avendo accertato che nel corso del 2024 non si sono verificati né fenomeni corruttivi o disfunzioni amministrative significative o altre evenienze descritte sopra, né è stata evidenziata la necessità di adottare integrazioni o correzioni alle misure preventive presenti nel Piano richiamato, né si è rilevata la necessità di una riorganizzazione della struttura amministrativa interna all'Ente. Pertanto, si approvano, confermandoli, i contenuti e le misure contenute nel Piano relativo al triennio 2024/2026. Tali previsioni, alla luce degli attuali contesti interni ed esterni, sono reputate una risposta efficace e calibrata rispetto ai rischi corruttivi che possono rilevarsi nell'Ente.

Il Piano è stato adottato in osservanza alle indicazioni contenute:

- nel Piano Nazionale Anticorruzione 2022, approvato definitivamente dall'ANAC con delibera 7 del 17 gennaio 2023;
- nei PNA precedenti, nel documento approvato dal Consiglio dell'Autorità in data 2 febbraio 2022, denominato "Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza";
- nell'aggiornamento al PNA 2023, approvato con la delibera ANAC n. 605 del 19.12.2023.

## **PREMESSA GENERALE**

L'ANAC, anche in linea con la nozione accolta a livello internazionale, ha ritenuto che, poiché la Legge n. 190/2012 è finalizzata alla prevenzione, e quindi, alla realizzazione di una tutela anticipatoria, debba essere privilegiata un'accezione più ampia al concetto di corruzione, comprendente le varie situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, si evidenzia un malfunzionamento dell'amministrazione, nel senso di una devianza dai canoni della legalità, del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa, causato dall'uso per interessi privati delle funzioni pubbliche attribuite, la c.d. "cattiva amministrazione".

Non solo, quindi, contrasto alla corruzione, bensì a tutte le azioni o omissioni, commesse o tentate che siano, riconducibili a fenomeni di inefficiente e cattiva amministrazione.

Appare utile riepilogare le principali norme in materia di prevenzione e contrasto della corruzione, ad oggi approvate. Il contesto giuridico di riferimento comprende in particolare:

- Legge n. 190 del 6 novembre 2012: "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
- Decreto Legislativo n.165 del 30 marzo 2001: "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

- Decreto Legislativo n.150 del 27 ottobre 2009: *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;
- Legge n.116 del 3 agosto 2009: *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, sottoscritta dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 nonché norme di adeguamento interno e modifiche al Codice Penale e al Codice di Procedura Penale”*;
- Circolare n.1 del 25 gennaio 2013 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013: *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- Decreto Legislativo n. 39 dell'8 aprile 2013: *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;
- D.P.R. n. 62 del 16/04/2013: *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*;
- Piano Nazionale Anticorruzione 2013, approvato con Delibera n. 72 dell'11 settembre 2013;
- Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, aggiornamento al PNA 2015;
- Decreto Legislativo n. 97 in data 25 maggio 2016: *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;
- Delibera ANAC n.1064 del 13.11.2019, di adozione del PNA 2019;
- Delibera ANAC n. 177 del 19.02.2020 *“Linee guida in materia di Codice di Comportamento delle pubbliche amministrazioni”*;
- Delibera ANAC n. 690 del 1.7.2020 *“Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001”*;
- Codice Penale: artt. 318-323 e artt. 328 e 346-bis.

L'ANAC ha approvato il PNA 2022 con la deliberazione n. 7 in data 17 gennaio 2023, confermando la metodologia dei PNA precedenti, con l'intento di contribuire a migliorare i risultati di efficienza della pubblica amministrazione e soddisfare gli obiettivi di valore pubblico. L'aggiornamento 2023 al PNA 2022 è stato adottato da ANAC con la delibera n. 605/2023 quale un supporto agli enti interessati a presidio dei rischi corruttivi nella specifica area dei contratti pubblici.

## **LA PROCEDURA DI ADOZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO**

La Legge n. 190/2021 impone, ad ogni pubblica amministrazione, l'approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT). A seguito dell'introduzione dell'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2021, n. 113, il Piano Anticorruzione costituisce sottosezione del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione).

In base all'art. 1, comma 8, della citata legge, come modificato dall'art. 41 del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, *“L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione. Negli enti locali il piano è approvato dalla giunta. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della*

*trasparenza, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11”.*

Entro il 31 gennaio di ciascun anno la Giunta Comunale adotta il PTPCT, valevole per il triennio successivo a scorrimento. I comuni con meno di 50 dipendenti possono adottare un provvedimento di conferma del Piano adottato, dando atto dell'assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative nel corso dell'anno precedente (ANAC, deliberazione n. 7 del 17/01/2023).

L'ANAC, già in sede di aggiornamento del PNA 2015, evidenziava l'importanza di coinvolgere nel processo di adozione del Piano tutti i soggetti interni ed esterni all'Amministrazione, al fine di migliorare il sistema complessivo di prevenzione della corruzione nell'ambito amministrativo.

Il presente Piano, nell'ambito del quadro normativo generale di riferimento, conferma la strategia di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'integrità dell'azione amministrativa elaborata dal Comune di Salizzole.

Il presente Piano, in considerazione che nell'Ente non si sono verificati eventi corruttivi o fatti riconducibili a malfunzionamento dell'attività amministrativa, conferma le misure di prevenzione concrete ed efficaci, adottate nel Piano 2024/2026, in coerenza con le indicazioni del PNA 2022 e dell'aggiornamento 2023. Dette misure, traducibili in azioni precise e fattibili, tenuto conto delle dimensioni organizzative dell'Ente, sono verificabili nella loro effettiva realizzazione. In quanto documento di natura programmatica, il Piano si coordina con gli altri strumenti di programmazione dell'Ente, in primo luogo con il piano della *performance*, sicché le misure di prevenzione della corruzione devono essere sempre tradotte in obiettivi organizzativi generali ed individuali assegnati ai Responsabili dei servizi.

Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, allorché siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione (articolo 1, comma 10, lett. a) della Legge n. 190/2012).

Ai fini degli aggiornamenti annuali, i Responsabili dei servizi possono trasmettere al Responsabile della prevenzione eventuali proposte inerenti al proprio ambito di attività, in occasione della reportistica relativa al Piano obiettivi.

## **FINALITA' DI VALORE PUBBLICO**

Gli strumenti di programmazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza sono da intendersi come strumenti di creazione di valore pubblico, essendo volti a fronteggiare il rischio che l'ente entri in contatto con soggetti coinvolti in attività criminali.

Il presente Piano viene predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), in una logica di integrazione con gli obiettivi del PNA 2022, in particolare:

- rafforzamento dell'analisi dei rischi e delle misure di prevenzione con riguardo alla gestione dei fondi europei e del PNRR;
- revisione e miglioramento della regolamentazione interna (codice di comportamento e gestione dei conflitti di interessi);
- promozione delle pari opportunità per l'accesso agli incarichi di vertice(trasparenza ed imparzialità dei processi di valutazione);
- incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli *stakeholder*, sia interni che esterni;
- miglioramento continuo dell'informatizzazione dei flussi per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente";
- miglioramento dell'organizzazione dei flussi informativi e della comunicazione al proprio interno e verso l'esterno;
- digitalizzazione dei processi dell'amministrazione;

- individuazione di soluzioni innovative per favorire la partecipazione degli stakeholder alla elaborazione della strategia di prevenzione della corruzione;
- incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza tra il personale della struttura dell'Ente;
- miglioramento del ciclo della performance in una logica integrata (performance, trasparenza, anticorruzione);
- promozione di strumenti di condivisione di esperienze e buone pratiche (ad esempio costituzione/partecipazione a reti di RPCT in ambito territoriale);
- consolidamento di un sistema di indicatori per monitorare l'attuazione del PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO integrato nel sistema di misurazione e valutazione della performance;
- integrazione tra sistema di monitoraggio del PTPCT della sezione del PIAO e sistemi di controllo di gestione.

## SOGGETTI COINVOLTI NELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE

L'Organo di indirizzo politico-amministrativo è il soggetto che ha il compito di formulare gli obiettivi e le strategie per la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione.

Nell'ambito comunale è individuato nelle seguenti componenti:

- **il Consiglio Comunale** è l'organo di indirizzo politico generale, al quale può essere utilmente demandata l'approvazione di indirizzi generali sui contenuti del PTPCT.
- **la Giunta Comunale** è l'organo di indirizzo politico esecutivo, cui compete, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'adozione iniziale ed i successivi aggiornamenti del PTPCT.
- **il Sindaco** è l'organo cui spetta la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT) è il soggetto tenuto alla predisposizione ed alla proposta del PTPCT all'organo di indirizzo politico.

**Il RPCT** del Comune di Salizzole, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della Legge n. 190 del 2012, è individuato, giusti decreti di nomina del Sindaco prot. n. 1775/2013, prot. n. 5061/2014 e prot. n. 7311/2019, nella persona del Segretario comunale.

Il Responsabile esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente Piano, in particolare:

- elabora la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione ed i successivi aggiornamenti da sottoporre per l'adozione all'Organo di indirizzo politico per la necessaria approvazione;
- verifica l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità e ne propone la modifica qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni o intervengano mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- segnala all'Organo di indirizzo e all'Organismo indipendente di Valutazione (OIV) le "disfunzioni" inerenti l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza e indica all'Ufficio per i procedimenti disciplinari i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti sulle tematiche del contrasto alla corruzione;
- svolge, in quanto Responsabile per la trasparenza, le funzioni indicate dall'articolo 43 del decreto legislativo n. 33 del 2013;
- vigila sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 39 del 2013;
- elabora entro il 15 dicembre (salvo proroghe) la relazione annuale sull'attività anticorruzione svolta;
- sovrintende alla diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, al monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla pubblicazione sul sito istituzionale e alla comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 190 del 2012 dei risultati del monitoraggio (articolo 15 D.P.R. 62/2013).

Con la deliberazione G.C. n. 57/2013 è stato disposto che la struttura organizzativa di supporto al Segretario comunale, quale Responsabile della prevenzione della corruzione, sono i servizi segreteria e personale.

**I Responsabili dei servizi**, nell'ambito delle rispettive competenze, partecipano al processo di gestione del rischio. In particolare l'articolo 16 del D.Lgs. n. 165 del 2001 dispone che:

- *concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti.*

*(comma 1-bis);*

- *forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo (comma 1-ter);*

- *provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva (comma 1-quater);*

I Responsabili dei servizi inoltre, con riguardo alle attività considerate a rischio dal presente Piano:

- hanno obblighi di informazione nei confronti del RPCT chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lett. c, della legge 190 del 2012;

- osservano le misure contenute nel PTPCT;

- hanno il dovere di collaborare attivamente con il RPCT sull'applicazione dei codici di comportamento, vigilando sulla loro applicazione e verificandone le ipotesi di violazione, ai fini dei conseguenti procedimenti disciplinari.

#### **Il Nucleo di Valutazione:**

- partecipa alla corretta attuazione processo di gestione del rischio;

- nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, tiene conto dei rischi e delle azioni inerenti alla prevenzione della corruzione;

- svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (articoli 43e 44 del D.Lgs. n. 33/2013);

- esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento e sue modifiche (art. 54, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001);

#### **L'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.):**

- svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (articolo 55-bis D.Lgs. n.165/2001);

- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, Legge n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);

- propone l'aggiornamento del Codice di comportamento;

- opera in raccordo con il Responsabile per la prevenzione della corruzione per quanto riguarda le attività previste dall'articolo 15 del D.P.R. n. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici".

#### **Tutti i dipendenti dell'amministrazione:**

- partecipano attivamente al processo di analisi organizzativa e di mappatura dei processi, in sede di definizione delle misure di prevenzione e di loro attuazione;

- osservano le misure contenute nel Piano;

- segnalano le situazioni di illecito e i casi di personale conflitto d'interessi.

#### **Collaboratori a qualsiasi titolo dell'Amministrazione:**

- osservano, per quanto compatibili, le misure contenute nel Piano e gli obblighi di condotta previsti dai Codici di comportamento.

## OBIETTIVI STRATEGICI

L'art. 1, comma 8, della Legge 190/2012 prevede che l'Organo di indirizzo definisca gli *“obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione”*, che costituiscono *“contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del PTPCT”*.

L'ANAC, con la deliberazione n. 831/2016, raccomanda proprio gli organi di indirizzo di prestare *“particolare attenzione alla individuazione di detti obiettivi nella logica di una effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione”*.

Il PTPCT, infatti, deve necessariamente elencare gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'Organo di indirizzo. Ne consegue che la determinazione delle finalità da perseguire indicate dal vertice dell'amministrazione è *“elemento essenziale e indefettibile del Piano stesso e dei documenti di programmazione strategico gestionale”*.

Tra gli obiettivi strategici definiti dal Piano *“vi è la promozione di maggiori livelli di trasparenza che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali”* (art. 10 co. 3 D.Lgs.n. 33/2013).

La trasparenza ha valenza chiave nell'impianto anticorruzione delineato dal legislatore nella legge 190/2012: *“la trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”*.

La trasparenza sostanziale dell'azione amministrativa è la misura principale per contrastare i fenomeni corruttivi, come definiti dalla legge n. 190/2012.

Pertanto, il PTPCT, come previsto nell'apposita sezione *“Programma della Trasparenza ed Integrità”*, intende realizzare i seguenti obiettivi di trasparenza sostanziale:

- a) la trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione;
- b) il libero e illimitato esercizio dell'accesso civico, come potenziato dal D. Lgs. 97/2016, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati.

Tali obiettivi hanno la funzione precipua di indirizzare l'azione amministrativa ed i comportamenti degli operatori verso:

- elevati livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e dei comportamenti dei dipendenti dell'Ente. Allo scopo è stata predisposta la nuova tabella degli obblighi di pubblicazione, che costituisce parte integrante della sezione *“Trasparenza”*;
- lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità nella gestione del bene pubblico.

## PTPCT E PIANO DELLA PERFORMANCE

Al fine di realizzare un efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione è necessario che i PTPCT siano coordinati al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell'Ente.

In particolare, la coerenza degli obiettivi strategici definiti dall'Organo di indirizzo ed il Piano della performance rappresenta il punto di forza dell'intero sistema di prevenzione della corruzione.

Il legame, previsto dall'art. 1, co. 8, della L. 190/2012, è ulteriormente rafforzato dalla disposizione contenuta nell'articolo 44 del D.Lgs. 33/2013, che espressamente attribuisce al NdV il compito di verificare tale coerenza e di valutare adeguatezza dei relativi indicatori.

Gli obiettivi strategici, principalmente di trasparenza sostanziale, verranno formulati in coerenza con il piano della performance triennale (art. 10 D.Lgs. 150/2009).

La sezione 2.2 Performance del PIAO conterrà la previsione degli obiettivi generali trasversali comuni a tutte le aree di rispetto del PTPCT, da verificare e monitorare da parte del RPCT.

## LA GESTIONE DEL RISCHIO

Il rispetto dei principi generali sulla gestione del rischio è funzionale per aumentare il livello di efficacia del PTPCT e delle misure di prevenzione.

In linea con le indicazioni metodologiche contenute nel PNA 2019, il processo di gestione del rischio viene di seguito riproposto, con gli opportuni aggiornamenti, attraverso le seguenti fasi:

1. l'analisi del contesto (esterno ed interno);
2. la valutazione del rischio, in cui è necessario tener conto delle cause degli eventi rischiosi;
3. il trattamento del rischio, che deve consistere in misure concrete, sostenibili e verificabili.

Tali fasi vengono di seguito dettagliate in particolare per quanto attiene alle caratteristiche specifiche dell'amministrazione.

## ANALISI DEL CONTESTO

E' la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio. Si rende necessario raccogliere le informazioni utili a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'Amministrazione, in relazione alle specificità dell'ambiente in cui opera (contesto esterno) o per le caratteristiche organizzative proprie (contesto interno), al fine di rendere sempre più effettiva e migliorabile la gestione, attraverso un processo continuo e graduale.

### Contesto esterno

Come indicato nel PNA 2022 e nei precedenti piani, l'analisi del contesto esterno all'Ente ha l'obiettivo di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'amministrazione opera possano sia favorire fenomeni corruttivi, sia condizionare la valutazione del rischio e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione attuate.

Si conferma che, quanto al contesto esterno, non è stato possibile usufruire di approfonditi supporti tecnici e di informazioni, finalizzati alla comprensione delle specifiche dinamiche territoriali di riferimento.

Oltre a richiamare le diverse relazioni delle Autorità proposte sui fenomeni criminosi sul territorio regionale o provinciale, risulta possibile affermare che negli ultimi anni nel Comune di Salizzole non sono stati accertati al proprio interno fenomeni corruttivi. Pur con i limitati strumenti a disposizione, non è dato quindi di percepire la presenza di particolari specifiche variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio che possano favorire in modo particolarmente significativo una maggiore probabilità che si verifichino fenomeni corruttivi.

### Contesto interno

Al 31/12/2024 l'organizzazione del Comune di Salizzole è così delineata:

- Segretario Comunale;
- n. 1 Funzionario con profilo professionale di Assistente Sociale (dal 1.4.2024);
- Responsabili dei servizi n. 8:
  - Affari generali/servizi sociali;
  - Segreteria/sport/cimiteri;
  - Demografici/protocollo;
  - Ragioneria/Personale;
  - Tributi/Commercio;
  - Istruzione/cultura/biblioteca;
  - Edilizia privata/urbanistica/ecologia/informatica;
  - Lavori pubblici/manutenzioni/patrimonio;
- n. 2 operatori.

Il servizio di Polizia Locale è svolto in forma associata con i comuni di Bovolone, che fa da capofila, Oppeano, Concamarise, Angiari, Roverchiara, Nogara, Isola Rizza e San Pietro di Morubio, secondo quanto previsto dalla normativa regionale di riferimento.

Al fine di assicurare l'inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), con decreto del Sindaco in data 31/12/2013 è stato nominato il soggetto preposto (RASA) all'iscrizione ed



all'aggiornamento dei dati nella persona della Sig.ra Lucchini Patrizia, responsabile del servizio contratti del Comune.

Il Comune di Salizzole, in quanto Ente Locale con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, è soggetto al sistema dei controlli interni definiti dall'art. 147 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000, ossia:

- a) controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, ed è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
- b) controllo successivo di regolarità amministrativa, svolto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono assoggettate al controllo, a cadenza trimestrale, le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale. Le risultanze del controllo sono trasmesse a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché al Revisore dei Conti, al Nucleo di Valutazione ed al Consiglio Comunale;
- c) controllo di gestione;
- d) controllo sugli equilibri di bilancio.

Come è evidente, il contesto interno è caratterizzato dalle ridotte dimensioni organizzative, che impongono di valutare le misure da attuare in termini di sostenibilità e senza pregiudizio per il corretto assolvimento dei numerosi adempimenti già esistenti.

## IL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO

Il rispetto dei principi generali sulla gestione del rischio è funzionale per aumentare il livello di efficacia del PTCPT e delle misure di prevenzione.

In linea con le indicazioni metodologiche contenute nel PNA 2019, il processo di gestione del rischio viene di seguito riproposto, con gli opportuni aggiornamenti, attraverso le seguenti fasi:

- 1. l'analisi del contesto (esterno ed interno);
- 2. la valutazione del rischio, in cui è necessario tener conto delle cause degli eventi rischiosi;
- 3. il trattamento del rischio, che deve consistere in misure concrete, sostenibili e verificabili.

Tali fasi vengono di seguito dettagliate in particolare per quanto attiene alle caratteristiche specifiche dell'Amministrazione.

## LA MAPPATURA DEI PROCESSI

Uno dei pilastri del sistema di prevenzione della corruzione è la “gestione del rischio corruttivo”. In tale prospettiva diventa centrale individuare e rappresentare in modo razionale tutte le attività dell'ente, ai fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi. La mappatura dei processi organizzativi è quindi la base indispensabile per l'esame degli ambiti di rischio, individuati nelle fasi che caratterizzano l'attività amministrativa, che vengono posti in relazione immediata con le tipologie delle misure da adottare. Tutto ciò con lo scopo di realizzare in modo pieno ed efficace sia la mappatura che il trattamento del rischio.

La mappatura dei processi organizzativi è **“un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione ed incide sulla qualità complessiva della gestione del rischio”** (PNA 2019, Allegato 1).

E', altresì, importante anche rispetto al miglioramento complessivo di funzionamento della macchina amministrativa in termini di efficienza organizzativa, tecnica e di qualità di servizi, nonché per la redazione del DUP, degli strumenti di programmazione e di organizzazione (PIAO) ed in relazione agli adempimenti in materia di privacy.

Il Comune di Salizzole ha predisposto la mappatura dei procedimenti amministrativi per processi. L'ANAC ammette *“l'analisi svolta per processi, e non per singole attività che compongono i processi, per le amministrazioni di dimensione organizzativa ridotta o con poche risorse e competenze adeguate allo scopo, ovvero in particolari situazioni di criticità. L'impossibilità di realizzare l'analisi a un livello qualitativo più avanzato deve essere adeguatamente motivata nel PTPCT”*. Tale livello base di analisi può essere adottato *“anche per quei processi in cui, a seguito di adeguate e rigorose valutazioni già svolte nei precedenti*

*PTPCT, il rischio corruttivo è stato ritenuto basso e per i quali non si siano manifestati, nel frattempo, fatti, situazioni, eventi o segnalazioni indicative di qualche forma di criticità”.*

La mappatura dei processi è stata effettuata con riferimento alle aree di rischio generali indicate dal PNA 2019, considerate potenzialmente a rischio per tutte le Amministrazioni, di seguito identificate:

PNA 2019 AREE DI RISCHIO GENERALI
A) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario B) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario C) contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture) D) Acquisizione e gestione del personale E) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni H) Incarichi e nomine I) Affari legali e contenzioso I) Smaltimento dei rifiuti J) Pianificazione urbanistica

I suddetti procedimenti, come previsto dal PNA, corrispondono alle seguenti aree di rischio obbligatorie:

- A) processi finalizzati all’acquisizione ed alla progressione gestione del personale;
- B) processi finalizzati all’affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all’affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n. 163/2006 (ex codice dei contratti, ora D.Lgs. n. 50/2016);
- C) processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- D) processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

Le aree di rischio obbligatorie per tutte le amministrazioni sono dunque le seguenti:

A) Area acquisizione e progressione del personale

- 1. Reclutamento
- 2. Progressioni di carriera
- 3. Conferimento di incarichi di collaborazione

B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture

- 1. Definizione dell’oggetto dell’affidamento
- 2. Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento
- 3. Requisiti di qualificazione
- 4. Requisiti di aggiudicazione
- 5. Valutazione delle offerte
- 6. Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte
- 7. Procedure negoziate
- 8. Affidamenti diretti
- 9. Revoca del bando
- 10. Redazione del cronoprogramma
- 11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
- 12. Subappalto
- 13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an- Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
2. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
4. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

### 3. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione del rischio è la fase del processo di gestione del rischio suddivisa nei seguenti passaggi:

- a) identificazione;
- b) analisi;
- c) ponderazione del rischio.

#### a) L'identificazione del rischio

I potenziali rischi, intesi come comportamenti prevedibili che evidenzino una devianza dai canoni della legalità, del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa per il conseguimento di vantaggi privati, sono stati già negli anni precedenti identificati e descritti mediante:

- consultazione e confronto con i Responsabili dei servizi competenti,
- ricerca di eventuali precedenti giudiziari (penali o di responsabilità amministrativa) e disciplinari che hanno interessato l'amministrazione negli ultimi 5 anni;
- indicazioni tratte dal PNA 2015, con particolare riferimento agli indici di rischio indicati nell'Allegato 5 e alla lista esemplificativa dei rischi di cui all'Allegato 3.

#### b) L'analisi del rischio.

Per ogni rischio individuato sono stati stimati la probabilità che lo stesso si verifichi e, nel caso, il conseguente impatto per l'Amministrazione.

Pertanto, la probabilità di accadimento di ciascun rischio (=frequenza) è stata valutata prendendo in considerazione le seguenti caratteristiche del corrispondente processo:

- discrezionalità;
- rilevanza esterna;
- complessità;
- valore economico;
- frazionabilità;
- efficacia dei controlli.

L'impatto è stato considerato sotto il profilo:

- organizzativo;
- economico;
- reputazionale;
- organizzativo, economico e sull'immagine.

A tal fine ci si è avvalsi degli indici di valutazione della probabilità e dell'impatto riportati nell'Allegato 5 del PNA 2015 (e successiva errata corrige), qui confermati:

<b>VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'</b> <b>0</b> = nessuna probabilità
--

1 = improbabile
2 = poco probabile
3 = probabile
4 = molto probabile
5 = altamente probabile
<b>VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO</b>
0 = nessun impatto
1 = marginale
2 = minore
3 = soglia
4 = serio
5 = superiore

Infine, il valore numerico assegnato alla probabilità e quello attribuito all'impatto sono stati moltiplicati per determinare il livello complessivo di rischio connesso a ciascun processo analizzato (valore frequenza x valore impatto = livello complessivo di rischio).

Per effetto della formula di calcolo su indicata il rischio potrà presentare valori numerici compresi tra 0 e 25. Tali dati sono riportati rispettivamente nelle colonne corrispondenti delle allegate Tabelle di gestione del rischio.

#### c) La ponderazione del rischio

L'obiettivo della ponderazione del rischio, come indicato nel PNA, è di “agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione”.

L'analisi svolta, che tiene conto di quanto fin qui delineato nelle fasi precedenti, ha permesso di classificare i rischi emersi in base al livello numerico assegnato. Conseguentemente gli stessi sono stati confrontati e soppesati (c.d. ponderazione del rischio) al fine di individuare quelli che richiedono di essere trattati con maggiore urgenza e incisività.

Per una questione di chiarezza espositiva ed al fine di evidenziare graficamente gli esiti dell'attività di ponderazione nella relativa colonna delle tabelle di gestione del rischio, si è scelto di graduare i livelli di rischio emersi, come indicato nel seguente prospetto:

VALORE NUMERICO DEL LIVELLO DI RISCHIO	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO
0	NULLO
INTERVALLO DA 1 A 5	BASSO
INTERVALLO DA 5,01 A 12	MEDIO
INTERVALLO DA 12,01 A 20	ALTO
INTERVALLO DA 20,01 A 25	ALTISSIMO (CRITICO)

Sulla base di tale metodologia sono emerse le valutazioni riportate nelle tabelle sottostanti:

#### A) Area acquisizione e progressione del personale

Area di rischio	Sottoaree di rischio	Processo interessato	Esemplificazione di rischio	Valore della probabilità	Valore dell'impatto	Valutazione complessiva
Ufficio personale	Reclutamento	Espletamento procedure concorsuali o di selezione	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	2,83	2,25	6,37 medio
Ufficio personale	Reclutamento	Assunzione tramite centri per l'impiego	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	2,83	2,25	6,37 medio

<b>Ufficio personale</b>	Reclutamento	Mobilità tra enti	Alterazione dei risultati della procedura	2,33	2,25	5,24 basso
<b>Ufficio personale</b>	Progressioni di carriera	Progressioni orizzontali	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	2,33	2,35	5,24 basso
<b>Ufficio personale e altri uffici</b>	Conferimento di incarichi di collaborazione	Attribuzione incarichi occasionali o collaborazioni ex art. 7 D.Lgs. n. 165/2001	Alterazione dei risultati della procedura comparativa	3,66	2,25	8,23 medio

#### B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture

Area di rischio	Sottoaree di rischio	Esemplificazione di rischio	Valore della probabilità	Valore dell'impatto	Valutazione complessiva
<b>Tutti</b>	Definizione oggetto affidamento	Alterazione concorrenza a mezzo di errata/non funzionale individuazione dell'oggetto, violazione del divieto di artificioso frazionamento	2,83	2,25	6,37 medio
<b>Tutti</b>	Individuazione strumento per l'affidamento	Alterazione della concorrenza	2,33	2,25	5,24 basso
<b>Tutti</b>	Valutazione delle offerte	Violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento nel valutare le offerte pervenute	3,66	2,25	8,23 medio
<b>Tutti</b>	Affidamenti diretti	Alterazione della concorrenza; violazione divieto artificioso del frazionamento; violazione del criterio di rotazione, abuso di deroga a ricorso a procedure telematiche di acquisto ove necessarie	3,66	2,25	8,23 medio
<b>Ufficio LL.PP.</b>	Varianti in corso di esecuzione di contratto	A seguito di accordo con l'affidatario, certificazione in corso d'opera della necessità di varianti non necessarie	2,83	2,25	6,37 medio
<b>Ufficio LL.PP.</b>	Subappalto	Autorizzazione illegittima al subappalto; mancato rispetto iter Codice Contratti; rischio che operino ditte subappaltatrici non qualificate o colluse con associazioni mafiose	2,83	2,25	6,37 medio
<b>Ufficio LL.PP.</b>	Utilizzo rimedi di risoluzione controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante l'esecuzione del contratto	Illegittima attribuzione di maggior compenso o illegittima attribuzione diretta di ulteriori prestazioni durante l'effettuazione delle prestazioni	2,33	2,25	5,24 basso

#### C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Ufficio interessato	Sottoaree di rischio	Processo interessato	Esemplificazione del rischio	Valore della probabilità	Valore dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
<b>Ufficio commercio</b>	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	Controllo SCIA attività commerciali e produttive	Verifiche falsificate o errate	2,33	2,25	5,24 basso
<b>Ufficio edilizia privata</b>	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	Controlli Scia edilizia privata	Verifiche falsificate o errate	2,33	2,25	5,24 basso
<b>Ufficio edilizia</b>	Provvedimenti amministrativi	Rilascio permessi a costruire e concessioni	Rilascio permesso errato o inesatto con	2,83	2,25	6,37 medio

<b>privata</b>	vincolati nell'an	in materia di edilizia privata	vantaggio per il richiedente; diniego illegittimo, danno al richiedente			
<b>Ufficio patrimonio</b>	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Richiesta di sdemanializzazione parziale di un tratto di strada di uso pubblico mediante costituzione di un nuovo tratto	Rilascio provvedimento con danno per l'Ente e vantaggio per il richiedente	2,33	2,25	5,24 basso
<b>Polizia Locale</b>	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Controlli ed interventi in materia di edilizia e ambiente/abbandono rifiuti/affissioni etc	Omissione o alterazioni e controlli; omissione sanzioni	3	2,25	6,75 medio
<b>Polizia Locale</b>	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Rilascio permessi circolazione e tagliandi vari per diversamente abili	Alterazione dati oggettivi	2,33	2,25	5,24 basso
<b>Ufficio Urbanistica</b>	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	Varianti urbanistiche e correlati atti convenzionali con i privati beneficiari	Procedimento svolto in modo non corretto al fine di procurare il vantaggio del privato con danno per l'Ente	3,66	2,25	8,23 medio
<b>Ufficio Urbanistica</b>	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	Accordi pubblico-privato ex art. 6 L.R. n. 11/2004	Procedimento svolto discrezionalmente senza rispettare i criteri predeterminati al fine di procurare il vantaggio del privato	3,66	2,25	8,23 medio

D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

<b>Ufficio interessato</b>	<b>Sottoaree di rischio</b>	<b>Processo interessato</b>	<b>Esemplificazione del rischio</b>	<b>Valore della probabilità</b>	<b>Valore dell'impatto</b>	<b>Valutazione complessiva del rischio</b>
<b>Ufficio servizi sociali</b>	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	Rilascio prestazioni socio assistenziali	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omissione controllo requisiti	2,83	2,25	6,37 medio
<b>Tutti gli uffici</b>	Provvedimenti a contenuto discrezionale	Concessione di contributi e benefici economici a privati	Mancato rispetto della disciplina ove esistente o errato procedimento per procurare vantaggi a privati	3,66	2,25	8,23 medio
<b>Tutti gli uffici</b>	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	Concessione contributi e benefici economici a privati	Mancato rispetto della disciplina ove esistente o errato svolgimento del procedimento	3,66	2,25	8,23 medio

#### 4. IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO

La fase di trattamento del rischio è quella tesa ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi, attraverso l'introduzione di apposite misure di prevenzione e contrasto.

Con il termine "misura" si intende ogni intervento organizzativo, iniziativa, azione, o strumento di carattere preventivo, ritenuto idoneo a neutralizzare o mitigare il livello di rischio connesso ai processi organizzativi riconducibili all'attività amministrativa dell'Ente.

Tali misure si distinguono in:

misure generali, in quanto presentano carattere trasversale, ossia sono applicabili alla struttura organizzativa dell'ente nel suo complesso;

misure specifiche, ossia quelle che invece si caratterizzano per il fatto di incidere su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio.

L'allegato "Mappatura dei processi" compendia le aree di rischio e le misure di valutazione, trattamento, prevenzione e contrasto del rischio corruttivo.

L'analisi delle attività a livello più avanzato sarà completata nell'arco temporale del triennio 2024 – 2026.

\*\*\*\*\*

## MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'art. 1 c. 5 lett. a) della legge 190/2012 specifica che il Piano deve indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio corruzione.

Di seguito, si riportano le misure in adozione finalizzate a garantire il buon funzionamento dell'attività amministrativa e a contrastare l'insorgere di fattori corruttivi.

**Misure generali di carattere trasversale rivolte a tutti gli uffici, verificabili con le modalità previste nel regolamento di disciplina dei controlli interni (deliberazione C.C. n. 5/2013):**

a) nella trattazione e nell'istruttoria dei procedimenti amministrativi si prescrive di:

- rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza;
- rispettare il divieto di aggravio del procedimento;
- assicurare la massima tracciabilità degli atti del procedimento amministrativo. Particolare attenzione dovrà essere posta al ciclo di attività gestionali tecnico e amministrativo-contabile al fine di dare piena e puntuale attuazione ai progetti e alle risorse del PNRR.

b) nella formazione dei provvedimenti:

- motivare sempre nella maniera più adeguata l'atto;

c) nella redazione degli atti:

- attenersi a criteri di semplicità, chiarezza e comprensibilità;

d) nei rapporti con i cittadini:

- assicurare per quanto più possibile la pubblicazione di moduli per la presentazione di istanze, richieste ed ogni altro atto di impulso del procedimento, con l'elenco degli atti da produrre e/o allegare all'istanza;

e) nel rispetto della normativa:

- comunicare il nominativo del responsabile del procedimento, precisando l'indirizzo di posta elettronica cui rivolgersi, nonché del titolare del potere sostitutivo;

g) il rispetto scrupoloso del codice di comportamento integrativo dei dipendenti. L'articolo 54 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 1, comma 44, della Legge n. 190/2012, dispone che la violazione dei doveri contenuti nei codici di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniquale volta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti.

h) previsione dell'adesione al protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sottoscritto in data 7 settembre 2015 dalla Regione Veneto e dagli Uffici Territoriali di Governo del Veneto. Verranno approvate

clausole tipo da inserire nei documenti di gara e nei contratti con appaltatori e concessionari in relazione alla singola tipologia di affidamento, nonché il così detto “Patto di integrità” allegato ad ogni contratto come parte integrante e sostanziale, da inserire nei documenti di gara a prescindere dalle procedure di scelta del contraente, nonché dall'importo del contratto.

Di seguito vengono riportate, mediante schede dettagliate, le misure di prevenzione e contrasto da attuare, secondo la programmazione definita dal PTCPT 2024/2026, che si confermano per l'annualità 2025.

Esse sono state valutate anche tenendo conto degli esiti del monitoraggio sulla trasparenza ed integrità dei controlli interni.

Misura n. 1 - Informatizzazione dei processi

Misura n. 2 - Monitoraggio termini procedurali

Misura n. 3 - Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi

Misura n. 4 - Controllo formazione decisione procedimenti a rischio

Misura n. 5 - Inconferibilità/incompatibilità di incarichi dirigenziali e incarichi amministrativi di vertice

Misura n. 6 - Svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extraistituzionali

Misura n. 7 - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici

Misura n. 8 - Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Misura n. 9 - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni

Misura n. 10 - Formazione

Misura n. 11 - Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione

Misura n. 12 - Monitoraggio sui modelli di prevenzione della corruzione in enti pubblici vigilati dal Comune ed enti di diritto privato in controllo pubblico partecipati dal Comune.

## MISURA n. 1

### **DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI**

La digitalizzazione dei processi rappresenta una misura trasversale di prevenzione e contrasto particolarmente efficace dal momento che consente la tracciabilità dell'intero processo amministrativo, evidenziandone ciascuna fase e le connesse responsabilità. Di grande rilevanza è tutta l'attività di conservazione documentale e di digitalizzazione dei documenti amministrativi. E' in corso la conservazione documentale delle fatture elettroniche, dei contratti e del registro giornaliero del protocollo.

#### **Azioni da intraprendere:**

Per ogni singola fase di ciascun procedimento deve essere assicurata la massima tracciabilità possibile; devono essere conservati nel relativo fascicolo tutti i passaggi dell'iter istruttorio, dalla fase di avvio a quella di conclusione. Per l'anno corrente deve essere proseguita ed implementata ulteriormente l'attività di conservazione dei fascicoli informatici, la dematerializzazione e digitalizzazione dei flussi documentali. In particolare, si sottolinea l'adeguamento alle disposizioni del nuovo Codice dei Contratti per l'affidamento dei pubblici appalti.

**Soggetti responsabili:** tutti i Responsabili dei servizi.

**Termine e monitoraggio:** indicazione avvenuto adempimento nelle relazioni finali annuali.

## MISURA n. 2

### **MONITORAGGIO TERMINI PROCEDIMENTALI**

L'amministrazione ha per legge l'obbligo di provvedere al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti. I risultati del monitoraggio periodico devono essere pubblicati e resi consultabili nel sito web istituzionale.

#### **Normativa di riferimento:**

art. 1, commi 9, lett. d) e art. 28, Legge n. 190/2012;

art. 2 Legge n. 241 del 1990;

**Azioni da intraprendere:** I responsabili dei servizi relazionano almeno una volta all'anno al Segretario/RPCT sul rispetto dei tempi procedurali, indicando, per ciascun procedimento nel quale i



termini non sono stati rispettati, le motivazioni in fatto e in diritto di cui all'art. 3 della Legge n. 241/1990, che giustificano il ritardo.

**Soggetti responsabili:** tutti i Responsabili dei servizi, RPCT.

**Termine e monitoraggio:** in occasione della reportistica finale annuale.

### **MISURA n. 3**

#### **MONITORAGGIO DEI COMPORTAMENTI IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI**

L'articolo 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012 prevede l'obbligo di monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione.

A tal fine, devono essere verificate le ipotesi di relazione personale o professionale sintomatiche del possibile conflitto d'interesse, di cui all'articolo 6 del D.P.R. n. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" nonché quelle in cui si manifestino "gravi ragioni di convenienza" secondo quanto previsto dal successivo articolo 7 del medesimo decreto.

I dipendenti devono attestare di essere a conoscenza del Piano comunale di prevenzione della corruzione e di essere a conoscenza dell'obbligo di astenersi, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, in caso di conflitto di interessi, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

**Normativa di riferimento:**

art. 1, comma 9, lett. e), Legge n. 190/2012;

artt. 6 e 7 D.P.R. n. 62/2013

**Azioni da intraprendere:** oltre alla predisposizione di apposita modulistica, si rinvia all'art. 7 del Codice di comportamento del Comune di Salizzole.

Avvio dell'iter di adozione del nuovo Codice di comportamento, dando attuazione al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81, che modifica il DPR n. 62/2013, entrato in vigore il 14 luglio 2023.

**Soggetti responsabili:** tutti i Responsabili dei servizi e tutti i dipendenti.

**Termine e monitoraggio:** gli eventuali casi e le soluzioni adottate dovranno essere evidenziate annualmente in occasione delle relazioni annuali finali relative al Piano della performance

### **MISURA n. 4**

#### **MECCANISMI DI CONTROLLO NELLA FORMAZIONE DELLE DECISIONI DEI PROCEDIMENTI A RISCHIO**

L'articolo 1, comma 9, lett. b) della Legge n. 190/2012 prevede per le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione l'attivazione di idonei meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire detto rischio.

**Normativa di riferimento:**

art. 1, comma 9, lett. b) Legge n. 190/2012;

**Azioni da intraprendere:**

attuazione dei controlli di regolarità amministrativa, con riferimento alle attività più esposte al rischio di corruzione (D.L. n. 174/2012), in conformità al regolamento sulla disciplina dei controlli interni approvato con delibera C.C. n. 5 del 15.01.2013, ed agli atti organizzativi adottati dal Segretario Comunale.

**Soggetti responsabili:**

Segretario Comunale; Responsabili dei servizi.

**Termine e monitoraggio:** referti semestrali a cura del Segretario sull'espletamento dei controlli successivi di regolarità amministrativa; indicazione avvenuto adempimento in occasione delle relazioni finali.

### **MISURA n. 5**

#### **INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI DIRIGENZIALI E INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE**

Come richiesto negli ultimi anni nelle relazioni annuali, occorre dare attuazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013 relative alle verifiche ed ai controlli in materia di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi.

**Normativa di riferimento:**

Decreto legislativo n. 39/2013;

**Azioni da intraprendere:** verifiche e controlli a campione da parte del Segretario/RPCT circa l'insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal decreto citato.

**Soggetti responsabili:** RPCT, Responsabili dei servizi;

**Termine e monitoraggio:** indicazione avvenuto adempimento in occasione delle relazioni finali relative al Piano della performance.

## **MISURA n. 6**

### **FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI**

L'articolo 35-bis del D.Lgs n.165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 prevede che, al fine di prevenire il fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici *“Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:*

*a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;*

*b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;*

*c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere”.*

**Normativa di riferimento:**

art. 35-bis del D.Lgs. n.165/2001.

**Azioni da intraprendere:** obbligo di acquisizione di autocertificazione circa l'assenza delle cause ostative indicate dalla normativa citata per i componenti di commissione.

**Soggetti responsabili:** Responsabili interessati all'organizzazione di commissioni.

**Termine e monitoraggio:** indicazione avvenuto adempimento in occasione delle relazioni finali relative al Piano della performance.

## **MISURA n. 7**

### **INCARICHI D'UFFICIO, ATTIVITÀ ED INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI VIETATI AI DIPENDENTI**

L'articolo 53, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che *“...con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2”.*

**Normativa di riferimento:**

art. 53, comma 3-bis, D.Lgs. n. 165/2001

art. 1, comma 58-bis, legge n. 662/1996

Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013

**Azioni da assicurare:** rispetto della Direttiva del Segretario Comunale relativa al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività esterne.

**Soggetti responsabili:** Responsabile dell'ufficio personale; ufficio segreteria;

**Termine:** indicazione avvenuto adempimento in occasione della reportistica finale relativa al Piano della *performance* annuale.

**Note:** misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano.

## **MISURA n. 8**

### **ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO**

#### **Divieti *post-employment* (*pantouflage*)**

L'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che: *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.*

*I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.*

#### **Normativa di riferimento:**

art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001.

#### **Azioni da intraprendere:**

- applicazione informativa con il quale il dipendente, al momento della cessazione dal servizio, si impegna al rispetto del “*pantouflage*”, approvata con l'annualità 2023 del PTPCT;
- negli atti di assunzione del personale prevedere la clausola del divieto del “*pantouflage*”;
- nei contratti stipulati dall'Ente occorre continuare a prevedere l'obbligo da parte dei rappresentanti delle ditte interessate di rendere espresse dichiarazioni circa il fatto di non avere stipulato rapporti di collaborazione o lavoro dipendente con i soggetti individuati con la precitata norma, secondo le modalità già individuate dal Segretario comunale.

**Soggetti responsabili:** Responsabili dei servizi interessati alle procedure di affidamento di cui sopra.

**Termine:** in occasione delle relazioni finali annuali.

## **MISURA n. 9**

### **TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE ILLECITI**

Nel corso dell'anno 2023, l'istituto delle segnalazioni di condotte illecite - *whistleblowing* - è stato riformato dal D.lgs. n. 24/2023 (c.d. “decreto *whistleblowing*”), entrato in vigore il 30.03.2023, che ha acquisito efficacia dal 15.07.2023, dando attuazione alla direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio “riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

Il predetto decreto, all'art. 23, ha statuito l'abrogazione delle disposizioni normative di cui all'articolo 54 bis del D.lgs. n. 165/2001, all'articolo 6, commi 2 ter e 2 quater, del D.lgs. n. 231/2001 ed all'articolo 3 della legge n. 179/2017.

Tale Decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

La normativa così come riformulata, prevede, per il segnalatore - *whistleblower*, forme di tutela rafforzata ed estesa anche a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione, senza differenziazione tra il settore pubblico e quello privato.

L'istituto è volto, da un lato, a garantire il diritto di manifestazione della libertà di espressione e d'informazione, mentre dall'altro si pone quale strumento di prevenzione e contrasto della corruzione, promuovendo l'emersione di illeciti commessi non solo all'interno della Pubblica Amministrazione, ma anche degli enti di diritto privato.

Il *whistleblowing*, dunque, rappresenta un importante presidio di difesa della legalità e del buon andamento delle attività delle amministrazioni pubbliche.

Come previsto dall'art. 10 comma 1 del citato D.Lgs. n. 24/2023, l'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, con delibera n. 311 del 12.07.2023, ha adottato le "Linee guida in protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne". Dette linee guida "sono da intendersi sostitutive delle Linee Guida adottate dall'Autorità con delibera n. 469/2021".

L'Ente si è dotato di una mail dedicata alle segnalazioni a cui può accedere solamente il RPCT. Il Comune di Salizzole ha aderito al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali e ha adottato la piattaforma informatica prevista per adempiere agli obblighi normativi.

**Normativa di riferimento:**

D.Lgs. 24/2023; L. 179/2017;

**Azioni da intraprendere:** Verifica delle misure in adozione e adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. n. 24/2023;

**Soggetti responsabili:** Segretario comunale/RPCT; Responsabili servizi protocollo, informatica e segreteria.

**Monitoraggio/Termine:** avvenuto adempimento da attestare nelle relazioni finali annuali.

## **MISURA n. 10 FORMAZIONE**

Si ribadisce che una delle misure più significative nella strategia di contrasto ai fenomeni corruttivi è costituita dalla formazione del personale, come espressamente stabilito dall'art. 1 della Legge n. 190/2012. La formazione si presenta come fattore fondamentale per accrescere la conoscenza delle norme ed il livello di coinvolgimento e responsabilizzazione, in quanto si è riscontrato che l'efficacia delle misure attuate è tanto maggiore se è preceduta da una adeguata attività di formazione del personale interessato, finalizzata ad una presa di coscienza dei propri doveri e ad una proficua conoscenza dei numerosi obblighi normativi esistenti.

Il presente PTCPT individua momenti di formazione con modalità *in house* (destinata al personale attraverso costanti momenti di aggiornamento relativamente alla materia della trasparenza e dell'anticorruzione) e specifica, mediante appositi corsi anche su tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto.

Per il 2025, la formazione sarà assicurata in particolare sui seguenti temi:

- digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti (D.Lgs. n. 36/2023);
- prevenzione della corruzione e trasparenza;
- competenze digitali.

**Normativa di riferimento:**

articolo 1, commi 5 lett. b), 8, 10 lett. c, 11 della Legge 190/2012; D.P.R. 62/2013; art. 7-bis del D.Lgs. 165/2001;

**Azioni da intraprendere:** la formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti, avrà ad oggetto la normativa in materia di appalti pubblici (nuovo codice dei contratti) e in materia di trasparenza e integrità per conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento.

**Soggetti responsabili:** RPCT.

**Monitoraggio/termine:** avvenuto adempimento da attestare nelle relazioni annuali finali.

## **MISURA n. 11 ROTAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE AREE A RISCHIO DI CORRUZIONE**

La rotazione del personale deve avvenire tenendo conto delle necessità, delle opportunità ma anche delle reali e concrete possibilità, in maniera correlata all'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa, oltre che di garantire la qualità delle competenze professionali per lo svolgimento di talune attività specifiche.

Rimane confermato che la rotazione ordinaria nel Comune di Salizzole incontra dei limiti oggettivi, dati dall'esiguo numero di dipendenti in organico, che rendono difficile la sua attuazione senza determinare inefficienze e malfunzionamenti, per una serie di motivati fattori organizzativi legati alla presenza di uffici con un unico dipendente che svolge anche le funzioni di responsabile.

Le ipotesi di rotazione c.d. funzionale risultano pertanto possibili, per la consistenza numerica dell'organico, solo nell'ambito del servizio convenzionato di Polizia Locale.

Resta la rotazione straordinaria, obbligatoria nelle ipotesi di cui all'art. 16, comma 1, lett. l-quater del D.Lgs. n. 165/2001: in tali ipotesi, lo spostamento dovrà avvenire previa adozione di apposito provvedimento adeguatamente motivato.

**Normativa di riferimento:**

articolo 1, commi 4 lett. e), 5 lett. b), 10 lett. b) della Legge n. 190/2012;

art. 16, comma 1, lett. l-quater, del D.Lgs. 165/2001.

**Azioni da intraprendere:** Revoca o assegnazione ad altro incarico per avvio di procedimento penale o disciplinare per condotte di natura corruttiva (ipotesi di rotazione straordinaria).

**MISURA n. 12**

**MONITORAGGIO SUI MODELLI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE IN SOCIETA' ED ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO PARTECIPATI.**

Al fine di dare attuazione alle norme contenute nella Legge n. 190/2012, come modificate dall'art. 41 del D.Lgs. n. 97/2016, nonché alle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (pagg. 13/14 e 33/36) e nella determinazione n. 8 del 17.06.2015, il Comune verifica il rispetto delle normative in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione da parte delle società in controllo pubblico e delle società partecipate, come definite dall'art. 2-bis del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e dal successivo Testo unico delle società partecipate D.Lgs. n. 175/2016.

Tali società sono tenute ad introdurre adeguate misure organizzative e gestionali; qualora si siano già dotate di modelli di organizzazione e gestione del rischio ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, possono adattarli alle previsioni normative della Legge 190 del 2012. Esse devono nominare un responsabile per l'attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione.

**Normativa di riferimento:**

D.Lgs. n. 39/2013;

D.Lgs. n. 175/2016.

**Azioni da intraprendere:** monitoraggio dell'avvenuta adozione del Piano anticorruzione delle società e degli enti di diritto privato in controllo pubblico ai quali partecipa il Comune.

**Soggetti responsabili:** RPCT.

**Monitoraggio/Termine:** avvenuto adempimento in sede di verifica del Piano della *performance*.

**IL MONITORAGGIO E LE AZIONI DI RISPOSTA**

La gestione del rischio si completa con la successiva azione di monitoraggio finalizzata alla verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate e, quindi, alla successiva messa in atto di eventuali ulteriori strategie di prevenzione.

Essa è attuata dagli stessi soggetti che partecipano al processo di gestione del rischio, in stretta connessione con il sistema di programmazione e controllo di gestione.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della Legge n. 190 del 2012, il Responsabile della prevenzione della corruzione entro il 15 dicembre (salvo proroghe concesse) di ogni anno redige una relazione sull'attività svolta nell'ambito della prevenzione e contrasto della corruzione e la trasmette alla Giunta Comunale.

Qualora l'organo di indirizzo politico lo richieda, oppure il Responsabile stesso lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce direttamente sull'attività svolta.

La relazione viene trasmessa alla Giunta Comunale e pubblicata sul sito web istituzionale dell'Ente.

Le misure di prevenzione di cui al presente Piano costituiscono obiettivi del piano della performance, riportate nel PIAO 2025/2027.

Anche le misure relative al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, con relativa reportistica che coinvolge il RPCT, costituiranno sezione del PIAO 2025/2027.

**LE RESPONSABILITÀ**

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione trasfuse nel presente PTPC devono essere osservate e rispettate da tutti i dipendenti.

L'articolo 1, comma 14, della Legge n. 190 del 2012 dispone infatti che *“La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare”*.

A fronte delle prerogative attribuite sono previste corrispondenti responsabilità per il Responsabile della prevenzione della corruzione.

In particolare, l'articolo 1 della Legge n. 190/2012:

- al comma 12 prevede che, in caso di commissione all'interno dell'amministrazione di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT risponde per responsabilità dirigenziale, sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano triennale di prevenzione della corruzione e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso, nonché di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del medesimo art. 1;

- al comma 14, individua inoltre un'ulteriore ipotesi di responsabilità dirigenziale nel caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano nonché, in presenza delle medesime circostanze, una fattispecie di illecito disciplinare per omesso controllo.

## **COLLEGAMENTO CON IL PIANO DEGLI OBIETTIVI ED IL PIANO DELLA PERFORMANCE**

Le azioni e le misure contenute nel presente Piano si intendono quali obiettivi prioritari per tutto il personale dipendente all'interno del Piano degli obiettivi e della Performance, annualità 2025, che costituiscono sezioni del PIAO 2025 - 2027.



COMUNE DI SALIZZOLE  
Provincia di Verona

SEZIONE – TRASPARENZA

PREMESSA

Il presente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituisce apposita sezione del PIAO 2025 – 2027 del Comune di Salizzole.

Esso è stato predisposto dal Responsabile della trasparenza, tenendo conto delle rilevanti modifiche apportate dal decreto legislativo n. 97/2016, delle indicazioni contenute nel PNA 2019 e seguenti e dagli interventi normativi sulla materia.

\*\*\*\*\*

Si ribadisce che la trasparenza è lo strumento fondamentale per un controllo diffuso da parte dei cittadini dell'attività amministrativa, nonché elemento portante dell'azione di prevenzione della corruzione e della cattiva amministrazione. Essa è stata oggetto di riordino normativo per mezzo del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, successivamente modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, che la definisce *"accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e delle risorse pubbliche"*.

Il decreto legislativo n. 33/2013 ha legato la trasparenza ai principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio della Nazione (art. 1, comma 2). Si tratta di misure che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche con il fine ultimo di prevenire fenomeni di corruzione, illegalità e cattiva amministrazione.

La pubblicità totale dei dati e delle informazioni individuate dal decreto, nei limiti previsti dallo stesso con particolare riferimento al trattamento dei dati personali, costituisce oggetto del diritto di accesso civico, che pone in capo a ogni cittadino la facoltà di richiedere i medesimi dati senza alcuna ulteriore legittimazione. A seguito della entrata in vigore del D.Lgs. n. 97/2016, con determinazione n. 1309/2016, l'ANAC ha emanato le linee guida operative ai fini delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico. La nuova fattispecie di accesso civico ampliato o generalizzato è strutturata sul modello c.d. del FOIA (*Freedom of Information Acts*), ovvero un sistema che impone alla pubblica amministrazione obbligo di informazione, pubblicazione e trasparenza completi con correlato diritto dei cittadini di richiedere, secondo modalità più semplificate ed accessibili, ogni tipo di informazione posseduta dalle amministrazioni afferente l'attività amministrativa, non in contrasto con superiori interessi pubblici e con la sicurezza nazionale o aspetti afferenti la privacy delle persone.

Per le ragioni fin qui espresse è di tutta evidenza come l'attuazione puntuale dei doveri di trasparenza divenga oggi elemento essenziale e parte integrante di ogni procedimento amministrativo e coinvolga direttamente ogni ufficio dell'amministrazione, al fine di rendere l'intera attività dell'ente conoscibile all'esterno.

Nel presente programma sono riportate le azioni e le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi e in generale l'adeguatezza dell'organizzazione interna agli adempimenti previsti dalla legge. Esso inoltre mira a definire il quadro essenziale degli adempimenti anche in riferimento alle misure tecnologiche fondamentali per un'efficace pubblicazione, che in attuazione del principio democratico rispetti effettivamente le qualità necessarie per una fruizione completa e non discriminatoria dei dati attraverso il web.

Gli obiettivi fissati dal Programma si integrano con il Piano delle performance e con il Piano di prevenzione della corruzione, di cui costituisce apposita sezione.

## **Art. 1 - Introduzione: organizzazione e funzioni dell'Amministrazione**

Il Comune di Salizzole organizza i propri uffici ispirandosi a principi di trasparenza, accessibilità e funzionalità. Esso intende la trasparenza come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale, nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" all'indirizzo [www.comune.salizzole.vr.it](http://www.comune.salizzole.vr.it), delle informazioni concernenti ogni aspetto rilevante dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

Nel rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, in applicazione dei criteri di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione, gli uffici del Comune sono organizzati in servizi, che corrispondono a specifiche ed omogenee aree d'intervento, ciascuno con l'attribuzione delle proprie competenze.

La struttura organizzativa del Comune prevede, oltre al Segretario Comunale, l'articolazione in Servizi e Uffici, ciascuno con un Responsabile.

Il Segretario Comunale, nell'ambito delle proprie competenze d'istituto, provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco, attraverso il coordinamento dei Responsabili di servizio, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis della Legge n. 241 del 07.08.1990, esercita il potere sostitutivo qualora decorrano inutilmente i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi. Entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.

Il Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della performance, approvato con delibera G.C. n. 191/2010 ha istituito il Nucleo di Valutazione. A seguito delle modifiche apportate all'articolo 9 del citato regolamento dalla delibera di G.C. n. 95/2018, il Nucleo di Valutazione viene costituito in forma monocratica da un soggetto esterno, scelto dal Sindaco, sulla base del curriculum e dell'esperienza posseduta. Con provvedimento del Sindaco n.11 in data 13/04/2022 è stato nominato il Nucleo di Valutazione monocratico nella persona del dr. Bruno Susio.

In particolare, il Responsabile della Trasparenza:

- svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione, all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- provvede all'aggiornamento del presente Programma;
- controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico;
- coordina le attività relative all'attuazione del ciclo di gestione della performance ed alla redazione del Piano della performance con la pianificazione ed attuazione degli obblighi di trasparenza.

## **Art. 2 – Il collegamento con il Piano della performance e il Piano anticorruzione**

La trasparenza dei dati e degli atti amministrativi prevista dal decreto legislativo n. 33/2013 rappresenta lo standard di qualità necessario per un effettivo controllo sociale, ma anche un fattore determinante collegato alla performance dei singoli uffici e servizi comunali.



In particolare, la pubblicità totale dei dati relativi all'organizzazione, ai servizi, ai procedimenti e ai singoli provvedimenti amministrativi consente alla cittadinanza di esercitare quel controllo diffuso e quello stimolo utile al perseguimento di un miglioramento continuo dei servizi pubblici comunali e dell'attività amministrativa nel suo complesso.

A tal fine, il presente Programma triennale e i relativi adempimenti diventano parte integrante e sostanziale del ciclo della performance nonché oggetto di rilevazione e misurazione nei modi e nelle forme previste dallo stesso e dalle altre attività di rilevazione di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa.

L'attività di pubblicazione dei dati e dei documenti prevista dalla normativa e dal presente Programma costituisce altresì parte essenziale delle attività del Piano anticorruzione. Il Responsabile della trasparenza è chiamato a dare conto della gestione delle attività di pubblicazione nell'ambito di ogni iniziativa legata alle misure di prevenzione della corruzione.

### **Art. 3 – L'elaborazione del programma e l'approvazione da parte della Giunta Comunale**

Il Comune elabora e mantiene aggiornato il presente Programma in conformità alle indicazioni fornite dall'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione, e dagli schemi da essa approvati sulla base del dettato del D.Lgs. n. 33/2013.

In seguito all'approvazione da parte della Giunta Comunale, il presente programma viene trasmesso al Nucleo di valutazione per le attestazioni da predisporre obbligatoriamente entro il 31 dicembre di ogni anno e per l'attività di verifica dell'assolvimento degli obblighi prevista dalla legge.

### **Art. 4 – Le azioni di promozione della partecipazione degli *stakeholders***

Al fine di un coinvolgimento attivo per la realizzazione e la valutazione delle attività di trasparenza, l'amministrazione individua quali *stakeholders* i soggetti portatori di interessi, che possono essere influenzati o influenzano l'azione dell'Amministrazione comunale.

L'Amministrazione di Salizzole persegue il coinvolgimento di tutti gli *stakeholders* interni, mediante attività di formazione e di coinvolgimento sui temi della trasparenza, della legalità e della promozione dell'attività e attuazione di apposite circolari operative agli uffici.

Lo scopo dell'attività di coinvolgimento degli *stakeholders* interni è quello di diffondere la cultura della trasparenza e la consapevolezza che le attività di selezione, lavorazione e pubblicazione dei dati e documenti costituiscono parte integrante di ogni procedimento amministrativo nonché elemento di valutazione della qualità dell'azione amministrativa nel suo complesso e del singolo responsabile.

### **Iniziative di comunicazione della trasparenza**

### **Art. 5 – Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati**

Di concerto con gli organi di indirizzo politico e con il Responsabile della trasparenza, l'ufficio informatica ha il compito di organizzare e promuovere le seguenti azioni nel triennio:

- Forme di ascolto diretto e online tramite il sito internet comunale (almeno una rilevazione l'anno);
- Forme di comunicazione e informazione diretta ai cittadini;
- Organizzazione di Giornate della Trasparenza;
- Coinvolgimento delle associazioni presenti sul territorio attraverso comunicazioni apposite o incontri pubblici ove raccogliere i loro feedback sull'attività di trasparenza e di pubblicazione messe in atto dall'ente.

### **Art. 6 – Forme di comunicazione**

#### **- Il sito web**

Il sito web è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile e diretto, attraverso il quale

l'amministrazione deve garantire un'informazione trasparente ed esauriente sul suo operato, promuovere nuove relazioni con i cittadini, le imprese, le altre P.A., pubblicizzare e consentire l'accesso ai propri servizi, consolidare la propria immagine istituzionale.

Ai sensi dell'art. 9 e dell'art. 10, comma 8, del D.Lgs. 33/2013, il Comune di Salizzole ha realizzato nel propriositoistituzionale la sezione "Amministrazione Trasparente", nella quale devono essere pubblicati tutti i dati e le informazioni indicati nell'Allegato "A" del presente Programma.

Ai sensi dell'art. 3 comma 1, del D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve consentire la diffusione, l'indicizzazione, la rintracciabilità dei dati con motori di ricerca web e il loro riutilizzo.

Documenti ed informazioni devono essere pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'art. 68 del CAD (D.Lgs. 82/2005). Inoltre, è necessario garantire la qualità delle informazioni, assicurandone: integrità, aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità e conformità ai documenti originali.

Dati e informazioni sono pubblicati per cinque anni computati dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui vige l'obbligo di pubblicazione. Se gli atti producono effetti per un periodo superiore a cinque anni, devono rimanere pubblicati sino a quando rimangano efficaci. Allo scadere del termine i dati sono comunque conservati e resi disponibili all'interno di distinte sezioni di archivio del sito.

#### *- La posta elettronica*

L'ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata. Sul sito web, nella home page, verrà riportato l'indirizzo PEC istituzionale. Nelle sezioni dedicate agli uffici organizzative verranno indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax, ecc.).

#### *- L'albo pretorio online*

La legge 69/2009 riconosce l'effetto di "pubblicità legale" soltanto alle pubblicazioni effettuate sui siti informatici delle P.A. Il Comune di Salizzole ha approvato il Regolamento per le modalità di pubblicazione dei dati sul sito istituzionale approvato con delibera di G.C. n. 18 dell'1.2.2013, nel quale è stato disciplinato anche il funzionamento dell'albo pretorio on line.

Per gli atti soggetti a pubblicità legale all'albo pretorio on-line, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l'obbligo è previsto dalla legge, rimane invariato anche l'obbligo di pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

#### *- Ascolto degli stakeholders*

Con procedure aperte, sarà massima l'attenzione dedicata all'analisi dei suggerimenti provenienti da portatori d'interesse sia interni che esterni all'Ente.

### **Art. 7 – Organizzazione delle Giornate della trasparenza**

Le Giornate della trasparenza sono momenti di ascolto e coinvolgimento diretto degli *stakeholders* al fine di favorire la partecipazione e la diffusione di buone pratiche all'interno dell'amministrazione. E' compito dell'ufficio informatica, di concerto con il Responsabile della trasparenza e con gli organi di indirizzo politico, organizzare le Giornate della trasparenza, in modo da favorire la massima partecipazione degli *stakeholders* e la presentazione da parte degli stessi di proposte e osservazioni.

Potranno essere previste nel corso del triennio di validità del presente Programma ulteriori giornate formative ad hoc mirate per singoli argomenti a beneficio di specifiche categorie di stakeholders, quali, ad esempio, associazioni di categoria, studenti, imprese, categorie professionali, aziende, consumatori.

### **Processo di attuazione del Programma**

### **Art. 8 – I soggetti responsabili della pubblicazione dei dati**

I dati ed i documenti oggetto di pubblicazione sono quelli previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, dalla legge n. 190/2012 ed elencati in modo completo nell'allegato 1 della deliberazione ex CIVIT n. 50 del 4 luglio 2013 e dalle specifiche norme in materia. Essi andranno a implementare la sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet comunale così come definita dall'allegato al D.Lgs. n. 33/2013.

I soggetti responsabili degli obblighi di pubblicazione e della qualità dei dati per come definita dall'art. 6 del D.Lgs. n. 33/2013, nonché del loro aggiornamento, sono i responsabili preposti ai singoli procedimenti inerenti i dati oggetto di pubblicazione, già individuati nel Regolamento per le modalità di pubblicazione dei dati sul sito istituzionale approvato con delibera di G.C. n. 18 dell'1.2.2013, come precisati nell'allegato elenco n. 1).

In particolare, i responsabili dei servizi:

- adempiono agli obblighi di pubblicazione, di cui all'Allegato 1 del presente Programma;
- garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge;
- garantiscono l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate, ove non altrimenti disposto per legge.

I responsabili dei servizi dovranno verificare l'esattezza e la completezza dei dati pubblicati inerenti ai rispettivi uffici e procedimenti, avendo cura di accertare che i dati e documenti da pubblicare siano redatti in conformità all'art. 4 del D.Lgs. n. 33/2013 e, in generale, alle misure disposte dal Garante per la protezione dei dati personali pubblicate con la deliberazione del 2 marzo 2011.

Il Responsabile della trasparenza, avvalendosi dell'ufficio informatica, è incaricato di monitorare l'effettivo assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte dei singoli dipendenti. L'aggiornamento costante dei dati nei modi e nei tempi previsti dalla normativa è parte integrante e sostanziale degli obblighi di pubblicazione.

#### **Art. 9 – L'organizzazione dei flussi informativi**

I flussi informativi sono gestiti e organizzati sotto la direzione del Responsabile della trasparenza e dai responsabili dei servizi. Essi prevedono che gli uffici preposti ai procedimenti relativi ai dati oggetto di pubblicazione implementino con la massima tempestività i *files* e i documenti informatici ai fini della pubblicazione sul sito.

Per quanto concerne le schede sintetiche dei provvedimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013, esse dovranno essere realizzate dai responsabili dei provvedimenti in formato tabellare, da tenere costantemente aggiornato al fine della pubblicazione da effettuarsi a cadenza semestrale. Le schede dovranno essere aggiornate entro il 31 gennaio di ogni anno e comunque ogni volta che esigenze organizzative comportino una modifica della ripartizione dei compiti.

I dati e i documenti oggetto di pubblicazione dovranno essere elaborati nel rispetto dei criteri di qualità previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, con particolare osservanza degli articoli 4 e 6.

#### **Art. 10 – La struttura dei dati e i formati**

Gli uffici competenti dovranno fornire i dati nel rispetto degli standard previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e in particolare nell'allegato 2 della deliberazione ex CIVIT, ora ANAC, n. 50 del 4 luglio 2013.

Sarà cura dell'ufficio informatica, di concerto con il Responsabile della trasparenza, fornire indicazioni operative agli uffici, anche attraverso momenti di formazione interna, sulle modalità tecniche di redazione di atti e documenti in formati che rispettino i requisiti di accessibilità, usabilità, integrità e *open source*.

E' compito prioritario dell'ufficio informatica mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari per adeguare il sito agli standards individuati nelle Linee Guida per i siti web della Pubblica Amministrazione.

Fermo restando l'obbligo di utilizzare solo ed esclusivamente formati aperti ai sensi dell'art. 68 del Codice dell'amministrazione digitale, gli uffici che detengono l'informazione da pubblicare dovranno:

- a) compilare i campi previsti nelle tabelle predisposte dall'ufficio comunicazione per ogni pubblicazione di "schede" o comunque di dati in formato tabellare;
- b) predisporre documenti nativi digitali in formato PDF/A pronti per la pubblicazione ogni qual volta la pubblicazione abbia a oggetto un documento nella sua interezza.

Qualora particolari esigenze di pubblicità richiedano la pubblicazione di documenti nativi analogici, l'ufficio responsabile dovrà preparare una scheda sintetica che sarà oggetto di pubblicazione sul sito internet unitamente alla copia per immagine del documento, così da renderne fruibili i contenuti anche alle persone con disabilità visiva, nel rispetto dei principi fissati dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4 e della Circolare dell'Agenzia per l'Italia Digitale n. 61/2013.

#### **Art. 11 – Il trattamento dei dati personali**

Una trasparenza di qualità necessita del costante bilanciamento tra l'interesse pubblico alla conoscibilità dei dati e dei documenti dell'amministrazione e quello privato del rispetto dei dati personali, in conformità al D.Lgs. n. 196/2003, come adeguato al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/04/2016 e modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101. In particolare, occorrerà rispettare i limiti alla trasparenza indicati dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nonché porre particolare attenzione ad ogni informazione potenzialmente in grado di rivelare dati sensibili quali lo stato di salute, la vita sessuale e le situazioni di difficoltà socio-economica delle persone. La pubblicazione dei dati dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti per finalità di pubblicità e trasparenza-

I dati identificativi delle persone che possono comportare una violazione del divieto di diffusione di dati sensibili, con particolare riguardo agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., andranno omessi o oscurati o sostituiti con appositi codici interni.

Nei documenti destinati alla pubblicazione dovranno essere omessi o oscurati i dati personali eccedenti lo scopo della pubblicazione e i dati sensibili e giudiziari, in conformità alle disposizioni citate.

Ciascun responsabile dovrà redigere da una parte i provvedimenti originali (completi di tutti i dati anche di natura sensibile richiamati negli atti, ivi compresi gli allegati) e dall'altra gli estratti da destinare alla pubblicazione (che invece dovranno omettere tali riferimenti).

La responsabilità per un'eventuale violazione della normativa riguardante il trattamento dei dati personali è da attribuirsi al funzionario responsabile dell'atto o del dato oggetto di pubblicazione.

#### **Art. 12 – Tempi di pubblicazione e archiviazione dei dati**

I tempi di pubblicazione dei dati e dei documenti sono quelli indicati nel D.Lgs. n. 33/2013, con i relativi tempi di aggiornamento indicati nell'allegato 1 della deliberazione ex CIVIT, ora ANAC, n. 50 del 4 luglio 2013. Ogni dato e documento pubblicato deve riportare la data di aggiornamento, da cui calcolare la decorrenza dei termini di pubblicazione.

Sarà cura dell'ufficio informatica proporre dei sistemi di rilevazione automatica dei tempi di pubblicazione all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" che ne consentano l'archiviazione, alla scadenza del termine di cinque anni.

#### **Art. 13 – Sistema di monitoraggio degli adempimenti**

Il controllo sulla qualità e sulla tempestività degli adempimenti è rimesso al Responsabile della trasparenza e al personale comunale da questi eventualmente delegato per specifiche attività di monitoraggio.

L'ufficio informatica ha il compito di controllare la regolarità dei flussi informativi dagli uffici preposti nonché la qualità dei dati oggetto di pubblicazione, segnalando eventuali problematiche al Responsabile della Trasparenza.

E' compito del Responsabile della trasparenza verificare il rispetto dei flussi informativi e segnalare immediatamente al Responsabile di servizio l'eventuale ritardo o inadempienza, ferme restando le ulteriori azioni di controllo previste dalla normativa. Entro il mese di settembre di ciascun anno il Responsabile della trasparenza, di concerto con l'ufficio informatica, verifica il rispetto degli obblighi in capo ai singoli uffici e ne comunica gli esiti ai responsabili di servizio ed al vertice politico dell'amministrazione.

L'ufficio informatica effettua verifiche, almeno una volta l'anno, sulla rilevazione della qualità dei dati pubblicati attraverso il sistema "Bussola della Trasparenza" messo a disposizione dal Ministero della Funzione pubblica.

#### **Art. 14 – Controlli, responsabilità e sanzioni**

Il Responsabile della trasparenza ha il compito di vigilare sull'attuazione di tutti gli obblighi previsti dalla normativa, segnalando i casi di mancato o ritardato adempimento al Nucleo di valutazione, se soggetto diverso, all'organo di indirizzo politico nonché, nei casi più gravi, all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e all'ufficio del personale per l'eventuale attivazione del procedimento disciplinare.

L'inadempimento degli obblighi previsti dalla normativa costituisce elemento di valutazione dei risultati, e l'eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine sono comunque valutati ai fini della corresponsione del trattamento accessorio collegato alla produttività individuale dei Responsabili di servizio. Il responsabile non risponde dell'inadempimento se dimostra, per iscritto, al Responsabile della trasparenza, che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

Il Nucleo di valutazione attesta con apposita relazione entro il 31 dicembre di ogni anno, salvo proroghe, l'effettivo assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza e integrità ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009.

Le sanzioni per le violazioni degli adempimenti in merito alla trasparenza sono quelle previste dal D.Lgs. n. 33/2013, fatte salve sanzioni diverse per la violazione della normativa sul trattamento dei dati personali o dalle normative sulla qualità dei dati pubblicati (Codice dell'amministrazione digitale - Legge n. 4/2004).

#### **Art. 15 – Azioni ed obiettivi da attuare**

Per il 2025 si conferma l'obiettivo di proseguire le seguenti azioni:

- ulteriore potenziamento dei flussi automatizzati tra la procedure informatiche ed il portale web, al fine di ridurre i tempi di inserimento manuale dei dati;
- aggiornamento sottosezione 9 – *Provvedimenti* dell'allegato al P.T.T.I.;
- pubblicazione obiettivi di accessibilità, come da direttive AGID;
- migliore usabilità dei dati da parte degli interessati, in conformità alle caratteristiche di: completezza ed accuratezza, comprensibilità, aggiornamento e tempestività, come da Delibera Civit n. 2/2012, che di seguito si riporta:

Caratteristica dati	Note esplicative:
Completi ed accurati	I dati devono corrispondere al fenomeno che si intende descrivere e, nel caso di dati tratti da documenti, devono essere pubblicati in modo esatto e senza omissioni.
Comprensibili	Il contenuto dei dati deve essere esplicitato in modo chiaro ed evidente, in modo che: <ul style="list-style-type: none"><li>- siano pubblicati unitariamente e non frammentati in punti diversi del sito. La frammentazione impedisce e complica le operazioni di comparazione od i calcoli aggregati;</li><li>- i dati di natura tecnica (ad es. dati finanziari e bilanci) siano selezionati ed elaborati in informazioni il cui significato sia chiaro ed accessibile a tutti i cittadini e utenti privi di conoscenze specialistiche.</li></ul>
Aggiornati	Per ogni dato deve essere indicata la data di pubblicazione e l'aggiornamento, ed il periodo di riferimento.

Tempestivi	La pubblicazione deve avvenire nei tempi utili alla fruizione da parte degli utenti (ad esempio per la pubblicazione dei bandi di gara)
In formato aperto	Le informazioni ed i documenti devono essere pubblicati in formato aperto e raggiungibili direttamente dalla pagina dove le informazioni di riferimento sono riportate.

## Art. 16 - Obblighi di pubblicazione

I dati da pubblicare sono da suddividere per categorie di primo e secondo livello, come individuati nell'allegato 1 alla deliberazione della CIVIT n. 50/2013 e successive integrazioni ed aggiornamenti. Essi sono riassunti nella tabella allegato A al presente Piano.

Nella colonna "Competenza" sono indicati i servizi/uffici depositari o responsabili dei dati, delle informazioni e dei documenti da pubblicare nella relativa sottosezione.

In ogni sotto-sezione possono essere inseriti altri contenuti, riconducibili all'argomento a cui si riferisce la sotto-sezione stessa, ritenuti utili per garantire un maggior livello di trasparenza.

Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di trasparenza e non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate devono essere pubblicati nella sotto-sezione «Altri contenuti».

Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione «Amministrazione trasparente» informazioni, documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito, è possibile inserire, all'interno della sezione «Amministrazione trasparente», un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare duplicazione di informazioni all'interno del sito dell'amministrazione.

L'utente deve comunque poter accedere ai contenuti di interesse dalla sezione «Amministrazione trasparente» senza dover effettuare operazioni aggiuntive.

E' necessario tenere in considerazione anche gli obblighi di pubblicazione del nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. n. 36/2023), in vigore dal 1° luglio 2023 (art. 229, co. 2), come indicato nell'Aggiornamento 2023 del PNA adottato da ANAC con delibera n. 605/2023.

In particolare, sulla trasparenza dei contratti pubblici il nuovo Codice ha previsto:

- che le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ovvero secretati, siano tempestivamente trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) presso l'ANAC da parte delle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici (art. 28);
- che spetta alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, al fine di garantire la trasparenza dei dati comunicati alla BDNCP, il compito di assicurare il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la stessa BDNCP, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013;
- la sostituzione, ad opera dell'art. 224, comma 4 del Codice, dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 rubricato "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" con il seguente: "1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall'articolo 28 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78. 2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti attraverso l'invio dei medesimi dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC e alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori."
- che le disposizioni in materia di pubblicazione di bandi e avvisi e l'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 recante la disciplina di carattere generale in materia di trasparenza (cfr. Allegato 9 al PNA 2022) continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023;
- che l'art. 28, co. 3 individua i dati minimi oggetto di pubblicazione e che in ragione di tale norma è stata disposta l'abrogazione, con decorrenza dal 1° luglio 2023, dell'art. 1, co. 32 della legge n. 190/2012.

A completamento del quadro normativo descritto occorre richiamare i provvedimenti dell'Autorità che hanno precisato gli obblighi di pubblicazione e le modalità di attuazione degli stessi a decorrere dal 1° gennaio 2024:

- la deliberazione ANAC n. 261 del 20 giugno 2023 recante "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le

stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale". La delibera – come riporta il titolo - individua le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla BDNCP attraverso le piattaforme telematiche;

- la deliberazione ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 e ss.mm.ii., recante "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e relativo allegato 1). La delibera – come riporta il titolo – individua gli atti, le informazioni e i dati relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici oggetto di trasparenza ai fini e per gli effetti dell'articolo 37 del decreto trasparenza e dell'articolo 28 del Codice.

Nella deliberazione n. 264/2023 l'ANAC ha chiarito che gli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici sono assolti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti:

- con la comunicazione tempestiva alla BDNCP, ai sensi dell'articolo 9-bis del D.Lgs. 33/2013, di tutti i dati e le informazioni individuati nell'articolo 10 della deliberazione ANAC n. 261/2023;
- con l'inserimento sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", di un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP. Il collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e dell'ente concedente ed assicura la trasparenza in ogni fase della procedura contrattuale, dall'avvio all'esecuzione;
- con la pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dei soli atti e documenti, dati e informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP, come elencati nell'Allegato 1) della delibera n. ANAC 264/2023 e successivi aggiornamenti.